

16.11.2023

A9-0319/520

Emendamento 520

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42 mesi** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **5 anni** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo **gli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale o restituzione e** gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/521

Emendamento 521

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **48 mesi** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità **e** un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, **e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni**. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

Emendamento

2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **5 anni** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio **riutilizzabile** reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità **o** un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/522

Emendamento 522

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Gli imballaggi immessi sul mercato prima delle date di cui ai paragrafi 1, 2, 5 e 6 possono essere commercializzati fino alla fine del loro ciclo di vita.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/523

Emendamento 523

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se entro il 31 dicembre 2025 non sono adottati atti di esecuzione che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26, gli obiettivi di cui all'articolo 26 sono sospesi fino a quando la Commissione non adotta tali atti di esecuzione. Gli obiettivi si applicano 5 anni dopo la data di adozione di tali atti di esecuzione.

Or. en

Motivazione

L'anno che intercorre tra la determinazione del metodo di calcolo e la prima data prevista per l'obiettivo (2030) è insufficiente per consentire alle imprese di pianificare in anticipo e di acquisire le conoscenze necessarie in merito a dove e come indirizzare gli investimenti in soluzioni riutilizzabili. Il regolamento dovrebbe includere una clausola che preveda un periodo di tempo sufficiente per conformarsi al diritto derivato adottato e conseguire gli obiettivi. Dato il numero significativo di disposizioni di diritto derivato, il regolamento dovrebbe prevedere almeno cinque anni tra l'adozione dell'atto di esecuzione e il termine per il conseguimento degli obiettivi.

16.11.2023

A9-0319/524

Emendamento 524

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Dal 1° gennaio 2030, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti di imballaggio non raccolti separatamente siano smistati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero energetico al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/525

Emendamento 525

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione già in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui al paragrafo 9.

Or. en